COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e successivamente modificato dalle stesse Commissioni*) (2954-2896-483-*D*) . 897

PRESIDENTE 897, 898, 899
ALESI 898
BALDI CARLO 898
BONTADE MARGHERITA 898
BOVA, *Relatore* 898
CATALDO 898
MERENDA 898
MUSSA IVALDI VERCELLI 898
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 899

Votazione segreta:

PRESIDENTE 899

La seduta comincia alle 11,15.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici *(Testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato e dalla XII Commissione permanente della Camera e successivamente modificato dalle stesse Commissioni)* (2954-2896-483-*D*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici », che deriva dalla fusione del disegno di legge n. 2954, della proposta di legge n. 2896 d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e della proposta di legge n. 483 del senatore Levi. Come è noto, tale testo unificato è stato più volte rinviato da un ramo all'altro del Parlamento.

Oggi bisognerà arrivare ad una decisione definitiva. Fortunatamente in questo momento la seduta in Aula è sospesa così che possiamo deliberare senza violare il divieto di tenere contemporaneamente seduta in Aula ed in Commissione in sede legislativa. Dicevo fortunatamente perché nel testo unificato ci si trova di fronte ad una scadenza prevista

per il 31 dicembre 1967 che, evidentemente, sarebbe superata se oggi non si arrivasse ad una decisione.

Di fronte a questa constatazione, la Commissione non si può sottrarre perciò alla responsabilità di prendere una qualsiasi decisione al riguardo, sia pure negativa.

Il relatore, onorevole Bova, ha facoltà di illustrare le modificazioni apportate dal Senato.

BOVA, *Relatore*. Io sono stato autore e sostenitore del testo così come venne formulato dalla nostra Commissione, tuttavia il Senato ha ritenuto necessario apportarvi delle modifiche, che praticamente annullano tutto il nostro lavoro e lo spirito stesso della legge perché ne limitano l'applicazione ai soli forni non allo stato naturale e ai forni a nafta.

Il Senato non intende recedere da questo principio poiché ritiene che sia una cosa utile alla comunità, per i più vari motivi, il mantenimento dei forni a legna.

Si potrebbe rispondere da parte nostra che allora tanto valeva di non farne più niente. Si potrebbe dire di non farne niente e lasciare le cose così come stanno, cioè lasciare in vigore la legge n. 1002 del 1956 senza stabilire i nuovi termini per adeguarvisi. Ma così facendo avremmo impedito la sopravvivenza dei forni a legna nei più piccoli comuni dove anche noi li vogliamo conservare.

In più, l'esistenza dei forni a cottura a legna naturale non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dalla legge del 1956.

Se la Commissione approva l'emendamento proposto dal Senato, il testo unificato diventa legge in questa legislatura. Se la Commissione non l'approva, non se ne parla più.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni introdotte nell'altro ramo del Parlamento.

BONTADE MARGHERITA. Sono contraria alla chiusura dei forni a legna, forse perché a me piace più il pane cotto a legna e perciò mi dichiaro favorevole al testo del Senato.

Debbo anche segnalare un elemento di carattere sociale forse sfuggito nella precedente discussione. I forni a legna costituiscono aziende a carattere familiare e artigiano nelle quali si tiene molto a manipolare bene il pane, mentre invece nei vapoforni elettrici, nei quali lavorano dei salariati, vi è maggiore negligenza nella panificazione e certe volte è capitato a me di trovare in mezzo alla farina pezzi di sale ed altre cose.

Dobbiamo infine ricordare che i forni a legna sussistono oggi soltanto nei piccoli centri rurali.

CATALDO. Siamo d'accordo con i rilievi conclusivi del Relatore e quindi riteniamo che il testo in discussione possa essere approvato con le modifiche apportate dal Senato.

Inoltre, si è accertato che non si oppongono motivi igienici perché i forni a legna siano tenuti in vita. L'unica condizione è che gli stessi siano azionati a legna veramente naturale.

Pertanto, anche per motivi di calendario, il nostro gruppo voterà il testo unificato nella elaborazione del Senato.

MERENDA. Io ho partecipato agli incontri informali per giungere ad un accordo sul testo ed ho cercato di portarvi il contributo della mia esperienza: a me pare che le esigenze prospettate dalla onorevole Bontade siano pienamente salvaguardate nella formulazione del testo da noi predisposto. Non sono riuscito in verità a comprendere e a giustificare la cocciutagine con la quale si vuole necessariamente mantenere *sic et sempliciter* in vita forni a legna, indipendentemente dal numero degli abitanti e dalla grandezza dei centri abitati.

Sono costretto perciò a preannunziare la astensione dal voto a titolo personale poiché non sono riuscito a trovare argomenti che mi convincessero sulla necessità di accettare questa ennesima impuntatura della Commissione del Senato.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Voterò a favore perché mi lascia molto perplesso la considerazione di far nascere un conflitto fra le due Camere per un argomento del genere: penso che non ne valga la pena e d'altronde un provvedimento di questo tipo merita di essere portato al traguardo, anche se, a mio parere, non è questa la forma migliore di far leggi.

ALESI. Anch'io tengo ad esprimere tutto il mio disappunto per questa impuntatura dell'altro ramo del Parlamento.

BALDI CARLO. Io sono invece d'accordo col testo del Senato. Se questa povera gente avesse la possibilità di farlo trasformerebbe subito forni a legna in forni a riscaldamento elettrico, ed inoltre, spesso, questi forni si trovano in zone in cui non esiste nemmeno la corrente industriale.

Circa l'igiene della panificazione, si deve dire che questo argomento deve riguardare non la camera del forno, bensì l'ambiente in cui avviene l'impasto.

Ad ogni modo non sarebbe male pensare di predisporre un provvedimento particolare affinché coloro che gestiscono i piccoli forni a legna abbiano la possibilità finanziaria di trasformarli in forni a riscaldamento indiretto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Do adesso la parola al rappresentante del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Debbo manifestare le mie perplessità, a nome del Governo, per l'emendamento introdotto dal Senato.

Le ragioni che sono state prospettate dall'onorevole Baldi Carlo avevano trovato eco nell'emendamento che la Camera aveva approvato, per cui nei soli centri fino a duemila abitanti si era lasciata la facoltà di utilizzare forni di cottura a legna allo stato naturale, proprio per evitare che residui di legnami verniciati e perciò antigienici potessero essere adoperati per azionare i forni stessi.

Ma così, liberalizzando del tutto il settore, dando la facoltà di usare forni a legna naturale, senza il limite del piccolo centro, si viene meno agli stessi principii ispiratori della legge del 1956. Cioè, noi, a dieci anni di distanza da quella legge quadro, che doveva operare una certa sistemazione in questa materia, veniamo ad annullare completamente i principii di quella legge.

Infatti con un emendamento come quello apportato dal Senato viene ad essere consentito l'uso indiscriminato dei forni a legna, mentre in linea di principio, non si sarebbero dovute introdurre deroghe alla legge del 1956. Era poi stata già introdotta una norma che poteva conciliare le opposte tesi.

Comunque, questo ulteriore allargamento non può trovare ovviamente il consenso del Governo. L'indiscriminata sopravvivenza dei forni a legna, sia pure allo stato naturale, rompe l'equilibrio delle aziende, specialmente di quelle che hanno operato le trasformazioni. Creiamo uno stato di disagio proprio nei confronti di coloro che già hanno ottemperato al disposto della legge del 1956.

Il Governo, pur non potendo esprimere la sua adesione a questo testo, si rimette alla decisione della Commissione, anche tenuto conto della scadenza del 31 dicembre e della necessità di evitare un conflitto con l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale, nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato:

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta quindi così formulato:

ART. 4.

« Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato oggi.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e dalla XII Commissione permanente della Ca-*

mera e successivamente modificato dalle stesse Commissioni) (2954-2896-483-*D*):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amadeo Aldo, Amasio, Baldani Guerra, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Cataldo, Ceravolo, Cervone, Colleoni, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO